DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING

Art. 6

Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi

Il CONI, le federazioni sportive, le societa' affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente. Gli enti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attivita' sportiva curano altresi' l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping
Estremi	Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-tutela-sanitaria-delle-attivita-sportive-e-della/art-6-integrazione-dei-regolamenti-degli-enti-sportivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it